

L.R. 26/11/1979 n. 69 RECANTE DISPOSIZIONI PER PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE
FARMACIE RURALI - RETTIFICHE.

Relatore Avv. Franco Borgia

lato Giusti Celso

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

Signor Presidente, signori consiglieri,


con L.R. n. 69/79 sono state disposte le nuove misure dell'indennità a favore dei titolari di farmacie rurali. Però, è stata erroneamente indicata la decorrenza del 1° gennaio 1978, mentre con l'art. 2 il maggiore onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'art. 1 prevede l'onere della spesa per l'anno 1979 pari all'importo di L. 190.000.000.=

La discordanza fra le due date di cui ai citati art. 1 e 2 ha fatto sorgere, da parte dei farmacisti rurali, l'attesa delle spettanze arretrate, che non trova riscontro nella disponibilità finanziaria, per cui è necessario provvedere alla rettifica della data, al fine di raccordare quella di decorrenza a quella di effettiva disponibilità di bilancio prevista con le variazioni in aumento limitatamente a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Infine occorre aggiungere al terzo comma, sempre dell'art. 1, la parola "superiore" prima di "a 3.000 abitanti", per non far sorgere dubbi e perplessità a coloro le cui farmacie si trovino ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, così come la legge organicamente dispone.

La commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole e ne raccomanda l'approvazione da parte di questa Assemblea.

(Avv. Franco Borgia)



L.R. 26/11/79 n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - rettifiche.

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 26/11/79 n. 69 è così rettificato:
"A decorrere dall'1 gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8/3/1968 n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti."

Il terzo comma del medesimo art. 1 è così rettificato:

"Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo".